



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Decreto direttoriale n. 324 del 19 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento UE n. 1308/2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 77, che stabilisce che, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione, sono soggetti ad una procedura di certificazione;

VISTO il regolamento CE n. 1850/2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, Mipaaf);

VISTO il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13/03/2014 fgl.1075, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4281 del 20 luglio 2015, che designa la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, quale Autorità nazionale di certificazione per il settore del luppolo (di seguito: Autorità);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2015, con il quale è stato conferito al dr. Felice Assenza, l'incarico di Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 22 del citato regolamento CE n. 1850/2006, dispone che l'Autorità di certificazione competente riconosce i Centri di certificazione del luppolo;

VISTO l'articolo 2 del regolamento CE n. 1850/2006, in base al quale il personale alle dipendenze di terzi, autorizzato dall'Autorità a svolgere compiti di certificazione, è definito rappresentante dell'Autorità;

CONSIDERATO che sono state acquisite sufficienti evidenze in relazione all'interesse degli operatori del settore alla creazione di una filiera nazionale del luppolo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire agli operatori la possibilità di certificare il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo destinati alla commercializzazione sul territorio europeo, mediante riconoscimento di Centri di certificazione del luppolo;

RITENUTO opportuno, per agevolare il procedimento di riconoscimento dei Centri di certificazione del luppolo, anche a fini di trasparenza, fissare i requisiti minimi che un Centro deve possedere ai fini dell'ottenimento del riconoscimento;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. *Regolamento*: il regolamento (CE) n. 1850/2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo;
2. *Attività di certificazione*: tutte le attività di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo, previste dal Regolamento. Sono comprese anche le attività di sigillatura, bollatura, campionamento e analisi chimico-fisica;
3. *Autorità*: l'Autorità nazionale di certificazione per il settore del luppolo, come individuata nelle premesse;
4. *Centro*: un Centro di certificazione per il luppolo, riconosciuto ai sensi del Regolamento ed intestatario delle attività di certificazione;
5. *Riconoscimento*: il riconoscimento di Centri, da parte dell'Autorità, ai sensi del Regolamento.
6. Per le altre definizioni utilizzate nel presente decreto, si fa riferimento a quelle riportate nell'articolo 2 del regolamento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. L'Autorità può delegare l'attività di certificazione solo a soggetti, riconosciuti in base a quanto previsto nel decreto.
2. Il decreto definisce le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte dell'Autorità, del riconoscimento, ad altri soggetti, che ne facciano richiesta.

Articolo 3

Riconoscimento dei Centri di certificazione per il luppolo

1. Il riconoscimento viene concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possedere attrezzature e infrastrutture necessarie per espletare le attività di certificazione;
 - b. disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto, come di seguito indicato:
 - i. *(per il personale adibito alle attività di certificazione nel loro complesso)* personale in possesso di una laurea in materia scientifica e con una esperienza, di almeno due anni, nell'ambito della ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
 - ii. *(per il personale adibito all'effettuazione delle previste determinazioni dei parametri chimico-fisici del luppolo)* possedere personale in possesso di una laurea in materia scientifica, con una esperienza, di almeno due anni, nell'ambito delle analisi chimico-fisiche nel settore agro-alimentare;
 - iii. *(per il personale adibito all'effettuazione delle previste determinazioni microscopiche del luppolo)* possedere personale in possesso di una laurea in materia scientifica, con una esperienza, documentata nelle analisi microscopiche del luppolo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- c. Il Centro e il personale, impiegato per le attività di certificazione, non presentano criticità, tali da metterne in dubbio l'imparzialità e la libertà da conflitti di interessi, per quanto riguarda l'espletamento dei compiti connessi all'attività di certificazione. Eventuali criticità particolari costituiscono impedimento allo svolgimento dell'attività di certificazione, limitatamente alla particolare situazione.
2. Il procedimento relativo al riconoscimento si attiva al ricevimento di apposita domanda, redatta dal soggetto interessato, sulla base del modello riportato nell'Allegato, che forma parte integrante del presente decreto, ed inviata all'Autorità mediante PEC (pocoi4@pec.politicheagricole.gov.it) o raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
- Autorità di certificazione del luppolo
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (PIUE)
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
3. La domanda dovrà contenere tutti i documenti e le informazioni previste nel decreto e nell'Allegato.
4. Il responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio PIUE IV.
5. Il Tariffario proposto dal soggetto deve conformarsi agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni nazionali per le analoghe voci di spesa.

Articolo 4

Istituzione di un sistema di Centri di certificazione per il luppolo

1. L'Autorità, pubblica ed aggiorna, su una sezione dedicata del sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un elenco dei Centri, ai quali i produttori possono rivolgersi per la certificazione del luppolo o dei derivati del luppolo da essi prodotti.
2. Soltanto il personale dell'Autorità o dei Centri possono svolgere compiti di certificazione, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

3. L'Autorità esegue controlli casuali in loco, presso i Centri, per la verifica dell'osservanza della normativa relativa alla certificazione, in base alle previsioni del Regolamento e ad una analisi dei rischi connessi.
4. Il riconoscimento è revocato qualora si constati che non sono più soddisfatti i requisiti e le previsioni di cui al presente decreto, oppure qualora il Centro non adempia, entro tempi ragionevoli, a prescrizioni da parte dell'Autorità. La revoca non ha effetto retroattivo.

Articolo 5

Invarianza di bilancio e entrata in vigore

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”
2. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 19 gennaio 2017

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza

ALLEGATO

All' Autorità nazionale per la certificazione
nel settore del luppolo

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
(PIUE)

Via XX settembre, 20

00187 ROMA

**ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CENTRO DI CERTIFICAZIONE DI
LUPPOLO**

(art. 22 del reg (CE) n. 1850/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il ____/____/_____ in qualità di rappresentante legale/ _____
dell'impresa/Ente

con sede in _____ prov _____

indirizzo _____

Cod. fisc. _____ p. IVA _____

CHIEDE

che il soggetto sopra indicato sia riconosciuto quale Centro di certificazione del luppolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006.

A tal fine dichiara:

- di possedere l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti oggetto della presente istanza;

- di disporre di sufficiente personale, adeguatamente qualificato ed esperto;
- di trovarsi in una posizione generale di imparzialità e libertà da qualsiasi conflitto di interessi, per quanto riguarda l'espletamento dei compiti oggetto della presente istanza;
- di conformarsi alle istruzioni impartite dall'Autorità per la certificazione nel settore del luppolo, al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza delle attività di certificazione su tutto il territorio nazionale;
- di accettare di sottoporsi ai controlli casuali in loco, da parte dell'Autorità per la certificazione per il settore del luppolo, ai sensi del Regolamento;
- di impegnarsi a rispettare la normativa europea e nazionale vigente.

A tal fine allega:

- idonea documentazione attestante la propria natura giuridica e finalità istituzionali, nonché, ove applicabile (società, cooperative, ...), la partecipazione di altri soggetti, con particolare riferimento al settore di operatività oggetto della presente istanza;
- una sintetica descrizione dell'organizzazione interna e, se del caso, sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla/e struttura/e che svolgerebbe/ro le attività oggetto della presente istanza;
- *curriculum vitae* del personale coinvolto (elencare i nominativi) nelle attività oggetto della presente istanza (certificazione e analisi di laboratorio) dai quali risulti il possesso dei titoli e dell'esperienza necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto della presente istanza;